


COMPAGNIA GENER. DEI CANALI
D'IRRIGAZIONE ITALIANI



CANALE CAVOUR

DI TORINO

centrale
uttura
abetti"

POLITECNICO DI TORINO

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

BIBLIOTECA

CASALE DEL VALENTINO

d/ PM 626 CAV

908(45,2)COM

6500

COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI

(CANALE CAVOUR)



CONCORDATO COI CREDITORI

E

CONVENZIONE COL GOVERNO.



La Compagnia generale dei canali d'irrigazione italiani (Canale Cavour) fu legalmente costituita secondo lo Statuto approvato dal R.° Decreto 14 settembre 1862 e modificato con altro Decreto Reale del 15 maggio 1867, per l'esecuzione della concessione risultante dalla convenzione ammessa alla Legge del 25 agosto 1862.

La Compagnia ha per assunto :

1.° La costruzione e l'esercizio per 50 anni di un canale della portata di 110 metri cubi d'acqua per minuto secondo, derivato dal Po a Chivasso, ed avente il suo sbocco nel Ticino, con una percorrenza di 83 chilometri circa.

2.° L'acquisto e l'esercizio, cumulativamente al Canale Cavour e per la stessa durata, dei canali di antica proprietà del Demanio, alimentati dai fiumi Dora Baltea e Sesia.

Per l'esecuzione di tale concessione, fu alla Compagnia assegnato un capitale di 80 milioni di lire, di cui 25 milioni in azioni e 55 milioni in obbligazioni, colla garanzia del 6 p. 0/0, e coll'ammortamento in 50 anni, mediante annualità commisurate sull'aliquota di 0,3444 di lire p. 0/0.

Al capitale di 80 milioni era dalla Legge assegnata la seguente specifica destinazione :

a) Per l'acquisto dei canali d'antica proprietà demaniale	L. 20,300,000 »
b) Per la costruzione del Canale Cavour	» 53,400,000 »
c) Per i canali diramatori dell'acqua del Canale Cavour	» 6,300,000 »
	<hr/>
Totale	L. 80,000,000 »

La Compagnia pagò nel 1863 la somma fissata di L. 20,300,000, ed ebbe dal Demanio la disponibilità dei canali demaniali.

Costrusse in pari tempo il Canale Cavour, il quale fu posto in esercizio nella primavera dell'anno 1866.

Rimaneva a provvedere alla spesa pei canali diramatori, ma a questo riguardo l'azione esecutiva era riserbata al Governo, il quale a tal uopo promuoveva la Legge del 25 maggio 1865, e nominava in dipendenza di essa due Commissioni successive, l'una nel novembre del detto anno e l'altra nel novembre del 1867.

In concreto nulla o ben poco si operò, talchè al 31 marzo scorso sul fondo di L. 6,300,000 non si erano spese che L. 445,875,57.

Frattanto vertiva questione col Governo, il quale non voleva ammettere la decorrenza della garanzia dal 1.º gennaio 1866, sebbene la Compagnia si tenesse in diritto di averla, per l'esercizio iniziato prima del 15 aprile di quell'anno a mente della concessione.

Privata di tale risorsa, la Compagnia non potè pagare gl'interessi nè alle azioni, nè alle obbligazioni a partire dal 1866, e, stremata perciò di mezzi, cadde in fallimento, il quale fu pronunciato con sentenza del 19 luglio 1867.

All'amministrazione regolare succedette allora il Sindacato del fallimento.

La vertenza della garanzia, deferita agli arbitri secondo la convenzione, fu risolta a favore della Compagnia, come da sentenza del 20 settembre 1867.

Con essa la garanzia fu ammessa sul capitale della concessione, a partire dall'equinozio di primavera dell'anno 1866, sotto deduzione però di quanto ancor rimaneva a spendere per le opere accessorie di

compimento del Canale Cavour, sul prezzo a cottimo di 54,400,000 e per i canali diramatori sulla somma fissa di L. 6,300,000.

In sostanza, la garanzia fu limitata a L. 69,948,988,64, con facoltà però al Governo di ritenere sulla garanzia degli anni 1866, 1867 e 1868 la rimanente somma a raggiungere gli 80 milioni della concessione, o quell'altra che fosse per occorrere per le opere che ancora rimanevano a compiersi.

La sentenza arbitramentale 20 settembre 1867 ebbe il suo pieno effetto. Intanto durava il fallimento, e nell'intento di risolverlo i rappresentanti degli Azionisti, di concerto e col concorso di una Commissione governativa, studiarono un progetto di Concordato, al quale fece seguito un progetto di Convenzione inteso col Governo, e da stipularsi come corollario del Concordato.

Il progetto di Concordato approvato dagli Azionisti nell'Assemblea generale del 30 novembre 1868, venne, unitamente al progetto di convenzione col Governo, presentato ai creditori adunati il 9 successivo dicembre, i quali lo accettarono.

In seguito anche il progetto di Convenzione col Governo fu regolarmente stipulato il 7 marzo 1869, e quindi presentato il 26 stesso mese al Parlamento, in forma di progetto per la riduzione in Legge.

Fuvi chi avvisò, una Legge non fosse necessaria per rendere esecutorio il Concordato, poichè col medesimo non si aumentavano per nulla gli oneri contratti dallo Stato in virtù della Legge di concessione 25 agosto 1862.

La garanzia a carico del Governo e l'ammortamento rimangono fermi nei limiti di 80 milioni di lire; solo si muta l'organismo finanziario della Società, emettendosi nuove obbligazioni per far fronte agli oneri del Concordato.

Il progetto di Legge, stante la proroga del Parlamento nel Giugno del 1869, sebbene già esaminato in Comitato privato e riferito, non poté essere votato, ed è perciò che il Governo vi provvedeva con Decreto Reale il 5 settembre successivo nei termini del progetto stesso, modificato dalla Giunta parlamentare.

Gli Azionisti già avevano sin dal maggio 1869 in Assemblea generale approvato la Convenzione stipulata col Governo il 7 marzo, e designati i quattro Membri che, con gli altri quattro di scelta del Governo, dovevano comporre la nuova amministrazione, la quale entrò in funzioni il 1° novembre 1869.



A quell'epoca, in esecuzione del Concordato, erano già stati pagati alle obbligazioni ed ai creditori chirografari i semestri di interessi al 1° gennaio e 1° luglio 1869.

La nuova Amministrazione, coi fondi di garanzia dal Governo forniti, pagò il semestre al 1° gennaio 1870, e le annualità d'ammortamento 1866, 1867, 1868 e 1869.

Le estrazioni per queste quattro annualità furono fatte per le obbligazioni di antica e di nuova emissione, assegnando ai crediti chirografari i numeri progressivi per i titoli che, a mente del Concordato, devono loro essere dati in definitivo pagamento.

Così egualmente nel 1869 un'opera importante si eseguiva fra quelle prescritte come complementari del Canale Cavour, la derivazione sussidiaria dalla Dora Baltea, ed il Governo forniva per essa, sulla ritenuta garanzia degli anni 1866, 1867 e 1868, una somma che oramai si eleva a 1,110,000.

Ciò prova come il Concordato abbia avuto la sua esecuzione sia nella parte finanziaria rispetto ai creditori, come negli obblighi del Governo e verso il Governo, dipendenti dalla concessione.

Tuttavia l'esecuzione non è completa, poichè sono per anco ad emettersi le nuove obbligazioni a darsi in pagamento ai creditori chirografari, e quelle che devono surrogare i titoli del prestito settennale inglese, estinti col 1° gennaio 1870.

La Compagnia rappresentò al Governo la necessità di una pronta emissione, sia perchè i creditori fossero alla fine muniti di un titolo rappresentativo dei loro averi, e più ancora per riguardo alle obbligazioni settennali estinte e mancanti di vaglia per la riscossione del semestre d'interessi al 1° luglio prossimo.

Il Governo ricusò la facoltà della emissione, asserendo doversi attendere la legge approvativa del R.° Decreto 5 settembre 1869.

È questo un danno grave, che dà luogo a proteste per parte di coloro che li devono ricevere, ed un pericolo pel concordato, il quale non fu assentito dai creditori, se non che sulla fede di una pronta ed immediata esecuzione.

Il progetto di Legge per l'approvazione del R.° Decreto 5 settembre 1869, fu ripresentato il 26 marzo 1870 e trovasi ora sotto esame della stessa Giunta parlamentare che già aveva riferito prima della proroga nel giugno del 1869.

Il nuovo progetto di Legge non è conforme a quello del 20 marzo

1869 su cui già riferiva la Giunta parlamentare, non è conforme al Reale Decreto 5 settembre dello stesso anno.

Il detto progetto di Legge 26 marzo 1870, convalidando il Reale Decreto 5 settembre 1869, ne altera sostanzialmente lo spirito, colla facoltà in specie concessa al Governo di modificare con Reale Decreto gli Statuti della Compagnia, intesa prima l'Assemblea generale e sentito il Consiglio di Stato.

Quali siano le modificazioni volute, lo dice la relazione che precede il progetto, e più ancora una Nota del Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio in data del 29 gennaio 1870, N.º 127.

La Compagnia si crede nel diritto che nessuna modificazione possa essere inferta al proprio Statuto, se non in quanto si riferisca all'esecuzione testuale del concordato.

Le facoltà riserbate al Governo in virtù della convenzione 7 marzo 1869, non sono che temporanee, e devono cessare allorchè il Canale dia un prodotto netto sufficiente a coprire l'interesse e l'ammortamento dovuti alle Obbligazioni.

Quando questo fatto siasi avverato cesserà il trattamento eccezionale a cui vien ora assoggettata, e la Compagnia ritornerà alla condizione giuridica di prima, al suo Statuto antico.

Col fallimento la Compagnia non è perita: si trasformò bensì nei rapporti co' suoi creditori, ma rimase rimpetto al Governo nei rapporti medesimi in cui era secondo la legge primitiva di concessione.

Tale è l'avviso della Compagnia, la quale pur ritiene che il Governo nulla possa, nè debba pretendere all'infuori di quanto col suo concorso si pattuì e fu ammesso nelle pratiche del Concordato.

Il Concordato, e come corollario di esso, la Convenzione 7 marzo 1870, debbono perciò rimanere quali furono approvati dagli azionisti ed accettati dai creditori, senza alcuna variazione od aggiunta.

Nella citata nota del 29 gennaio 1870, N.º 127, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio accenna a modificazioni di Statuto tali che valgano a porre la Compagnia sotto l'imperio delle disposizioni del titolo VII libro I del presente Codice di Commercio.

La Compagnia opina invece che ad essa, come costituita anteriormente al vigore del nuovo Codice di Commercio, debbano applicarsi le eccezioni espresse all'art. 2º del R.º Decreto 10 dicembre 1865, N.º 2640, e non altrimenti.

La relazione che precede il progetto di Legge presentato al Par-

lamento il 26 marzo 1870, fa menzione di un Consiglio, il quale, anzichè di amministrazione dovrebbe dirsi di tutela.

A fronte di tale dizione, è concesso di chiedere quale avrà dunque ad essere il Consiglio d'Amministrazione della Compagnia.

Trattandosi di un Consiglio composto di due elementi che rilevano da una diversa autorità, è pure il caso di chiedere quale sarà la posizione dei membri nominati dal Governo, rispetto alla Società, rispetto all'Assemblea.

Quale la loro ingerenza nei fatti in cui l'interesse della Società potesse per avventura trovarsi in conflitto con quelli del Governo.

È pur mestieri osservare, come, a parte i quattro membri componenti il Consiglio, colla preponderanza di voto concessa al Presidente di nomina governativa, abbiano pur anche ingerenza autoritaria negli affari della Società un Commissario tecnico del Governo e l'Ufficio provinciale d'Ispezione sulle Società Anonime.

Da tutto quanto si è esposto per la cognizione perfetta e completa della materia, sorgono necessariamente le seguenti questioni;

1.° Quale sia la condizione giuridica della Compagnia rispetto al Governo, in seguito al fallimento ed al concordato co' suoi creditori, per tutto quanto concerne l'esecuzione della Legge di concessione 25 agosto 1862;

2.° Dipendentemente dalla soluzione del primo quesito, se possa il Governo imporre alla Compagnia altri obblighi all'infuori di quelli stabiliti dalla convenzione 7 marzo 1869 annessa al R° Decreto 5 settembre stesso anno ed ammessi in precedenza dagli azionisti e dai creditori nella votazione del concordato;

3.° Se possa cioè il Governo modificare lo Statuto oltre quanto consente il testo del Concordato e della Convenzione 7 marzo 1869, ed assoggettare la Compagnia al dominio del nuovo Codice di Commercio;


4.° Quale sia la condizione giuridica dei quattro amministratori di nomina governativa, rispetto alla Società, negli atti d'amministrazione e nell'Assemblea. Quale l'autorità dell'Assemblea, e quali i poteri effettivi del Governo.

5.° Se il R° Decreto 5 settembre 1869 emanato d'urgenza, durante la proroga della sessione parlamentare, dovesse e potesse, in attesa della Legge, ottenere per parte del Governo ne' suoi rapporti colla Società, piena e completa esecuzione, stata concessa nella parte

soltanto che concerne il pagamento degli interessi e dello ammortamento, e ricusato invece in ciò che riflette i nuovi titoli da emettersi in surrogazione delle obbligazioni settennali estinte, ed in pagamento del debito galleggiante;

6.° In definitiva, se le modificazioni che per legge venissero fatte alla Convenzione possano obbligare gli azionisti ad accettarle; ed in caso di non obbligo, e conseguentemente di rifiuto, quale sarebbe la condizione della Società verso il Governo e verso i creditori. Che cosa sarebbe in una parola del Concordato.





P A R E R E

del sig. Avv. Comm.

CESARE CABELLA.



Letta la memoria presentatami dalla Compagnia, e ritenuti i fatti in essa esposti, credo dover rispondere nel modo seguente ai quesiti che mi furono fatti.

PRIMO QUESITO.

Quale sia la condizione giuridica della Compagnia rispetto al Governo in seguito al fallimento ed al Concordato co' suoi creditori, per tutto quanto concerne l'esecuzione della legge di concessione 25 agosto 1862.

RISPOSTA.

Stabiliamo i fatti dai quali nasce la controversia. La Compagnia dei Canali Cavour ebbe la concessione di questi canali per convenzione de' suoi promotori col Governo 9 maggio 1862, approvata con legge 25 agosto stesso anno. Si costituì in Torino per atto pubblico rogato Turvano 1° settembre 1862, che contiene i suoi statuti, approvati con Decreto Reale 14 settembre 1862. Cadde in fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di Commercio di Torino 19 luglio 1867. Fece co' suoi creditori un concordato, approvato dall'assemblea generale degli azionisti il 30 novembre 1868, accettato dall'assemblea dei creditori il 9 dicembre successivo, omologato dal Tribunale di Commercio di Torino con sentenza 30 stesso mese. In base a questo concordato la Compagnia stipulò col Governo una nuova convenzione in data 7 marzo 1869, approvata in via d'urgenza con Decreto Reale 5 settembre stesso anno, da convertirsi in legge.

È il progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati per la convalidazione di questo Decreto quello, che per i motivi suoi e per le disposizioni richieste al Parlamento, ha suscitato il dubbio, e ne rende necessaria la soluzione.

Si presuppone infatti in questi motivi, che la Società dei Canali Cavour, costituita coll'atto 1^o settembre 1862 abbia cessato di esistere per effetto del suo fallimento; che il concordato non abbia avuto la virtù di conservarla in vita. Ed osservandosi che qualcuno potrebbe di ciò dubitare per la circostanza che si tratti di Società costituita anteriormente al 1866, e regolata perciò dal codice di commercio Albertino, secondo l'art. 2 della legge transitoria 10 dicembre 1865, si propone di togliere il dubbio, inserendo nella legge di convalidazione del detto Real Decreto 5 settembre il seguente comma: *Detta Società è ricostituita sotto la stessa denominazione per l'oggetto e lo scopo contemplati dalla succitata convenzione del 9 maggio 1862, con le modificazioni derivanti dalla convenzione sovraccitata del 7 marzo 1869. All'uopo i suoi statuti verranno modificati con Decreto Reale, intesa prima l'Assemblea generale degli Azionisti, e previo parere del Consiglio di Stato.*

Innanzitutto mi fa meraviglia che il Ministero proponga al Parlamento di ricostituire una società privata *per legge*. Ciò non appartiene al Potere legislativo, e nemmeno al Potere esecutivo. Le società private non si costituiscono e non si possono costituire se non *per consenso dei soci*. Quando si tratti di società anonime, qual è la Compagnia dei Canali Cavour, spetta al Governo non il *costituirle*, bensì l'autorizzarle, e l'approvarne gli statuti; ma al Governo solo, non mai al potere legislativo (Cod. di Comm., art. 156).

Il Parlamento quindi deve necessariamente respingere, come cosa che non è di sua competenza nè di sua dignità, il comma sopra trascritto.

Ma esso sarebbe poi erroneo, perchè partirebbe dal falso supposto che l'antica Società più non esistesse e dovesse essere ricostituita.

Nè i codici francesi, nè i codici italiani, sia civili, sia commerciali, parlavano dello scioglimento della Società per il fallimento della Società stessa. Fu primo il Codice di commercio italiano a scrivere nell'art. 166 fra le cause di scioglimento quella *del fallimento della Società ancorchè seguito da concordato*.

La prima questione che si presenta è pertanto questa: se gli ef-

fetti del fallimento della Compagnia dei Canali Cavour debbono essere, sotto questo rapporto, regolati dai Codici Albertini o dal Codice di commercio italiano.

Il dubbio nasce dalla circostanza, che il fallimento della Compagnia venne dichiarato sotto l'impero di quest'ultimo il 19 luglio 1867. Ma ben ponderando la cosa, ogni dubbio svanisce.

Certamente il fallimento, in quanto apre il *giudizio di concorso* sul patrimonio del fallito, e regola le forme e gli effetti di questo concorso, sia nei rapporti fra creditori e debitori, sia in quelli dei creditori fra loro, è regolato dalla legge vigente al tempo della sua dichiarazione. Ma lo stesso non può dirsi riguardo ai suoi effetti sulla conservazione e sulla vita della Società caduta in fallimento.

Questi effetti non appartengono punto al *giudizio di concorso* che si apre col fallimento, ma ad un altro ordine di rapporti affatto diversi ed indipendenti, cioè i *rapporti sociali fra i soci*. Ora questi rapporti sono regolati dal contratto di società, e questo a sua volta è regolato dalle leggi vigenti al tempo della sua stipulazione. Niuno certamente potrà mettere in dubbio un principio di diritto, così elementare, consacrato del resto dall'espressa disposizione dell'art. 2 della legge transitoria 10 dicembre 1865. Donde segue, che gli effetti del fallimento, riguardo all'esistenza e alla conservazione della Compagnia, devono regolarsi, non già a' termini del Codice di commercio del 1866, ma a' termini delle leggi anteriori.

Ora, le leggi anteriori, già lo abbiamo detto, non avevano alcuna disposizione analoga a quella dell'art. 166, n. 5 del Codice italiano.

Esse stabilivano bensì che il fallimento di *alcuno dei soci* poneva fine alla Società (art. 1888 Cod. civ. Alb.), ma nulla disponevano per il caso del fallimento della Società stessa.

La giurisprudenza aveva supplito al silenzio della legge, e la regola più comunemente ammessa era questa, che il fallimento della Società, come inducente la perdita del capitale sociale, dovesse equipararsi alla *estinzione della cosa sociale*, ed indurre perciò la cessazione della Società, quando si facesse luogo allo *stato di unione* e perciò alla liquidazione dell'asse sociale in via giudiziale; non così quando il fallimento fosse seguito da concordato, nel qual caso la Società dovesse considerarsi come *sospesa* nel suo esercizio per la dichiarazione di fallimento, e ripigliasse il pieno esercizio de' suoi



diritti per effetto del concordato (Vedi, fra gli altri, TROPLONG, *Des Sociétés*, n. 937).

Stando dunque alle massime vigenti al tempo della costituzione della Compagnia dei Canali Cavour, il di lei fallimento, benchè dichiarato sotto l'impero del Codice di Commercio Italiano, non ha estinta la Società, a motivo del Concordato che lo ha fatto cessare. E poichè queste sono le massime che devono in questa parte regolare gli effetti del fallimento, come poi anzi abbiamo visto, ne segue che la Compagnia non ha mai cessato d'esistere.

Ma la cosa non sarebbe diversa anche sotto l'impero del Codice Italiano.

Cosa ha voluto dire il legislatore nel N. 5 dell'art. 166 di questo Codice, ponendo fra le cause di scioglimento il *fallimento della Società anche seguito da concordato*?

Chi scrive facea parte della Commissione che elaborò questo Codice, e può quindi riferire con cognizione di causa il pensiero del legislatore.

Quando esso determina le cause che inducono di pien diritto lo scioglimento della Società, non fa che provvedere nell'interesse e nei rapporti dei soci fra loro: in altri termini, non fa che risolvere il vincolo sociale che li obbligava a stare in società, e abilitarli a dipartirsene senza bisogno di ricorrere all'Autorità giudiziaria. Ma non per questo vieta ai soci di continuare la loro società, se così loro piace, se essi siano in ciò *tutti* concordi. È per questo che oramai nessuno più dubita che i soci non falliti o superstiti possano continuare la società fra di loro, malgrado il fallimento o la morte di uno dei soci, quantunque questi due casi siano annoverati fra quelli che inducono di *pien diritto* lo scioglimento della Società.

Lo stesso deve dirsi nel caso del fallimento di una società seguita da concordato. Quantunque tal fallimento operi di pien diritto lo scioglimento della società, non è tolta ai soci, se siano *tutti* concordi, la facoltà di continuare la società, quando per mezzo del concordato si toglie al fallimento il carattere dell'estinzione della cosa sociale.

Se l'art. 166 dice che il fallimento opera lo scioglimento, *ancorchè seguito da Concordato*, avvertiamo bene a non fraintendere il senso di queste parole. Esse non sono già dirette a proibire la continuazione della Società, se i soci sono in ciò concordi; ma sono

soltanto dirette a lasciare a ciascun socio la facoltà di voler sciolta la Società malgrado il Concordato, se lo crede di suo interesse. L'articolo 166 non fece che spiegare e precisare la giurisprudenza fino allora invalsa. Stabilendo che il fallimento seguito da Concordato inducesse soltanto la *sospensione dell'esercizio* della Società, poteva indursene la conseguenza, che in forza del Concordato i soci della Società concordataria fossero obbligati a restare in società. Ciò parve al legislatore del 1866 troppo duro ed ingiusto, perchè ordinariamente il fallimento, tuttochè seguito da Concordato, reca nei rapporti sociali una perturbazione ed una alterazione che ne immuta le condizioni. E volle togliere ogni dubbio su questo punto statuendo che, malgrado il Concordato, i soci potessero volere lo scioglimento della Società: ma non ha inteso vietarne la continuazione, se i soci siano d'accordo.

Non può dunque dubitarsi che per effetto del suo Concordato la Compagnia dei Canali Cavour sebbene fallita nel 1867 ha potuto continuare in vita tanto a' termini delle leggi anteriori dalle quali è regolata, quanto anche a' termini del Codice di commercio italiano, sotto l'impero del quale si aprì il suo fallimento.

Ciò posto, vediamo se fu intenzione degli Azionisti della Compagnia, nonchè de' suoi creditori e del Governo stesso, che la Società continuasse ad esistere malgrado il suo fallimento, e in forza appunto del Concordato.

Basta a questo riguardo leggere il Concordato e la Convenzione 7 marzo per convincersi dell'affermativa.

a) Nel Concordato la Società comincia dal prelevare sul suo attivo la somma di dieci milioni, *onde provvedere con essa agli obblighi della concessione*. Ciò non avrebbe senso se la Società non continuasse per portare a compimento la impresa sociale;

b) Si converte in obbligazioni il debito fluttuante della Compagnia, e si eguagliano tutte le antiche obbligazioni e le nuove rivedendole di una forma comune; ciò che presuppone necessariamente la continuazione intiera ed intatta della personalità giuridica della Compagnia;

c) Nell'art. 7° si provvede all'Amministrazione della Compagnia nell'avvenire, ciò che non potrebbe comprendersi se non continuasse a sussistere il Corpo morale amministrato;

d) Finalmente nell'art. 8° e nei successivi si danno al Governo



nuovi poteri, *oltre quanto è stabilito nella legge di concessione*: ed anche questo presuppone che la Società concessionaria non sia estinta, ma continui a vivere dall'antica sua vita.

La Compagnia proponendo questo concordato, e i suoi Azionisti approvandolo nella generale Assemblea del 30 novembre 1868, hanno dunque affermata e voluta la sua esistenza e la sua continuazione in virtù del concordato stesso. E i creditori, accettandolo nella loro adunanza del 9 dicembre, hanno inteso anch'essi *di contrattare coll'antica loro debitrice*, di volerla viva, di votare in una parola la continuazione della Compagnia; sicchè sarebbe un violare i loro diritti, distruggere il loro Concordato, dar loro un altro debitore se si venisse oggi a dichiarare, *post factum*, che l'antica Società è morta e che se ne deve costituire una nuova.

Il Governo stipulando coi delegati della Compagnia la Convenzione 7 marzo 1869 ha riconosciuto anch'egli la continuazione dell'antica Società, poichè non si possono far contratti con un Corpo morale che non sia in vita. E tutte le cose stipulate in quella Convenzione presuppongono pure la esistenza dell'*antica Compagnia* colla quale si contrattava.

Ci rimane a risolvere un obbietto, che potrebbe trarsi dall'articolo finale del concordato e dall'art. 1° della Convenzione 7 marzo. È scritto nel primo, che la Società aveva affidamento dal Ministero, che esso fra le altre cose « presenterebbe al Parlamento un disegno di » legge inteso ad accordare alla Compagnia le facoltà necessarie » per la *ricostituzione della Società*, per la emissione dei titoli al » portatore ». E l'art. 1°, della Convenzione è così concepito;

« La società dei Canali Cavour è *ricostituita* in conformità della » Convenzione 9 maggio 1862 approvata colla legge 25 agosto stesso » anno, nonchè degli statuti approvati dal Decreto Reale del 14 suc- » cessivo settembre colle seguenti modificazioni, ecc.

Dunque, potrebbe opporsi, si è riconosciuto da Azionisti, creditori e Governo d'accordo che l'antica Società era sciolta e bisognava ricostituirla.

Veramente dobbiamo confessare che in questi due atti si è usato un linguaggio assai improprio, ed atto a far nascere un dubbio dov'esso non avrebbe potuto esistere.

Ma per poco che si ponga mente alla sostanza degli atti medesimi, e a quanto già abbiamo detto sulla natura delle convenzioni in

essi contenuti, è facile il vedere, in qual senso siasi usata la parola di *ricostituzione* della Società, in quello cioè della sua *riorganizzazione*.

Ripetiamo ciò che osservammo a principio. Non può essere in potestà del Potere Legislativo, e nemmeno del Potere Esecutivo, il costituire una Società privata, qual è la Compagnia dei Canali Cavour. Le società private si costituiscono per il solo consenso dei soci. Se dunque la Compagnia avesse avuto bisogno di essere ricostituita, essa lo sarebbe stata in forza del voto dell'Assemblea Generale degli Azionisti 30 novembre; e mediante l'accettazione del concordato per parte dei creditori, il cui consenso sarebbe stato necessario per impedire la liquidazione giudiziale dell'asse sociale.

Quando dunque gli Azionisti nel Concordato 30 novembre, ed ambe le parti contraenti nella Convenzione 7 marzo parlarono di *ricostituzione* della Società *per legge*, non intesero parlare che della sua *riorganizzazione* mediante qualche riforma ne' suoi Statuti. Ora tale riorganizzazione non induce punto la estinzione dell'antica Società; e a provarlo basta l'art. 38 degli Statuti Sociali, nei quali è data all'Assemblea Generale degli Azionisti la facoltà di *fare modificazioni ed aggiunte agli statuti stessi*, nel che appunto consiste l'opera della riorganizzazione.*

Se nei due atti che ora esaminiamo vi fu un errore, si è quello; e veramente è tale, di credere che al Potere Legislativo potesse competere la facoltà di ricostituire o riorganizzare una Società meramente privata, e di subordinare perciò ad una legge siffatta riorganizzazione: mentre invece ciò era nella facoltà dei soli Azionisti: i quali avevano bisogno soltanto, nelle particolari circostanze in cui versava la Società, del consenso dei creditori per impedire la liquidazione giudiziale della Società, e del consenso del Governo per l'approvazione delle riforme recate alla sua organizzazione in forza dell'art. 156 del Cod. di Comm. Ital.

Per le ragioni finora svolte parmi poter concludere con sicurezza, in risposta al primo quesito: che la Compagnia dei Canali Cavour è verso il Governo, verso i suoi Azionisti, verso i suoi creditori, verso tutti nella posizione giuridica seguente, cioè, ch'essa è la stessa Compagnia primitiva costituita coll'atto in Notaio Turvano 1° settembre 1862, approvata col Reale Decreto 14 stesso mese, concessionaria dei Canali Cavour in forza della Convenzione 9 maggio 1862, approvata con legge 25 agosto stesso anno, salve le modificazioni recate nella sua

amministrazione dal Concordato 30 novembre 1868, e dalla Convenzione 7 marzo 1869.

E questa condizione giuridica, come è fondata sul diritto, così egualmente è raccomandata da motivi di altissima convenienza tanto nell'interesse del Governo, quanto in quello de' suoi Azionisti e dei terzi, portatori delle sue obbligazioni.

Abbiamo infatti detto che il fallimento di una società è causa del suo scioglimento, salvo il caso, che riuscendo ad ottenere un concordato, *tutti* i soci concordino a continuarla.

Se il Concordato 30 novembre e la Convenzione 7 marzo portavano dunque ancora un pericolo dentro di loro, si era quello, che qualche minoranza d'Azionisti potesse impugnare la loro efficacia, sostenere, che trattandosi di un diritto *individuale* dei singoli soci, l'Assemblea Generale non aveva facoltà di deliberare la continuazione della Società.

Ora anche questo pericolo è rimosso: poichè il Concordato e la Convenzione 7 marzo ebbero la loro esecuzione. Non solo furono già pagati gli interessi sino al 1° gennaio 1870, ma anche le annualità d'ammortamento sulle obbligazioni per gli anni 1866, 1867, 1868 e 1869. Gli azionisti hanno quindi *tutti* accettato, anche *individualmente*, il Concordato e la Convenzione 7 marzo. E così l'efficacia di questi atti è oggi inattaccabile.

Il pericolo invece ritornerebbe, se si ponessero in dubbio le basi su cui riposano, vale a dire la continuazione della Società primitiva colle sole modificazioni nascenti degli atti medesimi.

Ed è perciò che mi fece meraviglia veder il Ministero formulare un progetto di legge, che distruggendo la base fondamentale degli atti di cui domanda la convalidazione, verrebbe colla legge stessa ad ottenere un risultato direttamente contrario a quello che egli si propone.

SECONDO QUESITO.

Dipendentemente dalla soluzione del primo quesito, se possa il Governo imporre alla Compagnia altri obblighi all'infuori di quelli stabiliti dalla Convenzione 7 marzo 1869 annessa al R. Decreto 5 settembre stesso anno, ed ammessi in precedenza dagli azionisti e dai creditori nella votazione del Concordato.

RISPOSTA.

La soluzione di questo quesito non può presentare ombra di dubbio. Nè il Governo, nè il Potere Legislativo possono aver facoltà d'imporre sia agli Azionisti, sia ai creditori oneri non consentiti nel Concordato e nella Convenzione 7 marzo.

Se si parla dei creditori, i loro diritti ed oneri sono determinati dal Concordato, che forma legge fra essi e la Compagnia. Quando questo Concordato fosse violato, vale a dire in altri termini, quando gli oneri dei creditori fossero accresciuti, essi avrebbero tutto il diritto di domandare la risoluzione del Concordato.

E lo stesso diritto avrebbero se si portassero nuove modificazioni negli Statuti Sociali, oltre quelle pattuite nel Concordato: imperocchè avrebbero tutta la ragione di dire, che se essi consentirono al Concordato fu in vista di queste modificazioni, e di queste sole, non altre: imperocchè se delle medesime si fece un patto verso i creditori, esse diventano obbligatorie non solo fra i soci ma anche verso di essi.

Il Governo aveva ben ragione di volere quella maggior ingerenza nell'amministrazione della Società, che egli si riserbò nella Convenzione 7 marzo e nel Decreto 5 settembre, e che già gli era stata consentita nel Concordato: e tutti gli interessati ne riconobbero infatti la giustizia; ma un diritto troppo esorbitante sarebbe quello che vorrebbe arrogarsi col progetto di legge; ed è difficile il credere, che gli possa essere consentito sia dagli Azionisti sia dai creditori.

Modificare con Decreto Reale gli Statuti della Compagnia! Ma che cosa sono questi Statuti se non patti e condizioni del contratto di Società? E quando mai si è inteso che i patti e le condizioni di un contratto possano essere imposti dall'Autorità Governativa senza il consenso dei contraenti? Qual nuovo genere di diritto si vorrebbe creare? La sola Assemblea Generale dei Soci può modificare il patto sociale, quando questa facoltà le è data dal contratto: altrimenti nemmeno essa potrebbe farlo. E si vorrebbe ora che quest'Assemblea fosse *solamente sentita*, e poi, volente o non volente, dovesse subire le riforme che all'arbitrio governativo piacessero? Io non credo che un'assemblea legislativa potrebbe fino a questo punto discono-

scere i principî e le ragioni del diritto: dare al Governo la facoltà di fare e disfare a suo talento i patti di un contratto.

La risoluzione del secondo quesito non può dunque essere se non recisamente negativa.

TERZO QUESITO.

Se possa cioè il Governo modificare lo Statuto oltre quanto consente il testo del Concordato e della Convenzione 7 marzo 1869, ed assoggettare la Compagnia al dominio del nuovo Codice di Commercio.

RISPOSTA.

Abbiamo già risolta la prima parte del quesito.

La seconda dev'essere anch'essa risolta negativamente.

Se è certo, come abbiain visto sul primo quesito, che in virtù dei principî generali del diritto e per espressa disposizione dell'articolo secondo della legge transitoria 10 dicembre 1865, la Compagnia Canali Cavour è governata dai Codici Albertini, non può essere dal Governo assoggettata al dominio del nuovo Codice di Commercio.

Sarebbe ad un tempo una violazione della legge e del diritto quesito dalla Compagnia. L'Autorità giudiziaria, chiamata a decidere la controversia non esiterebbe a respingere la pretesa del Governo.

Se poi il Governo intende ricorrere al Potere Legislativo per distruggere, con una legge, il diritto quesito dalla Compagnia, diremo che il legislatore può ben fare colla sua onnipotenza una legge espressamente retroattiva: ma che la civiltà della nazione non lo consente.

QUARTO QUESITO.

Quale sia la condizione giuridica dei quattro Amministratori di nomina governativa rimpetto alla Società negli atti d'Amministrazione e nell'Assemblea, e quali i poteri effettivi del Governo.

RISPOSTA.

Non potremmo renderci ragione di un siffatto quesito, se non avessimo letto il progetto di legge presentato al Parlamento, nel quale in sostanza si dicono queste cose:

1° Che il nuovo Consiglio della Compagnia è un Consiglio di *tutela*, anzichè di Amministrazione:

2° Che questo Consiglio *per molte cose starà al di sopra dell'Assemblea generale*:

3° Che gli Azionisti *non avranno veste per contraddire* alle decisioni del Governo;

4° Che *i consiglieri eletti dal Governo dovranno rispondere al Governo, e non alla Società, dalla quale sono affatto indipendenti, del loro operato!*

Il senso che mi fecero queste quattro proposizioni fu una sorpresa indicibile.

Leggiamo nel Concordato che *ad assicurare la buona riuscita del concordato, l'Amministrazione della Compagnia sarà affidata ad un Consiglio composto di otto membri*, dei quali quattro scelti dall'Assemblea degli Azionisti e quattro dal Governo.

Questo è dunque un Consiglio di amministrazione e non di *tutela*, poichè agli otto membri che lo compongono è affidata *l'Amministrazione della Compagnia* senz'altra distinzione fra loro fuorchè quella dell'elezione.

E se questo Consiglio amministra la Compagnia, tutti i membri che lo compongono, senza distinzione, sono egualmente tenuti a render conto della loro gestione agli amministrati.

E quali sono gli amministrati se non gli Azionisti e i portatori delle obbligazioni? E come mai può concepirsi che i quattro membri eletti dal Governo non siano tenuti a render conto alla Società del loro operato? Come può dirsi che *siano indipendenti dalla Società* di cui sono amministratori? È egli possibile essere amministratori indipendenti dal Corpo morale che si amministra? In verità ci sembra soverchia l'esorbitanza di queste pretese! Si argomenta forse tale indipendenza dalla loro nomina? Ma che importa l'origine della loro elezione, se concorrono all'amministrazione? Sono innumerevoli i Corpi morali amministrati da consigli composti di membri di diversa elezione. Le nostre leggi amministrative ce ne forniscono esempi a centinaia. Si è mai pensato per questo che la diversità della elezione porti una qualsiasi differenza nella responsabilità degli eletti?

Si aggiunga, che la riforma del Consiglio d'Amministrazione fu pattuita nel concordato come mezzo di *assicurare la sua buona riuscita*.

Non è solo dunque nell'interesse del Governo, ma principalmente in quello dei creditori e degli Azionisti che si volle nel Consiglio la presenza di quattro membri eletti dal Governo! E si pretenderebbe che costoro non dovessero render conto della loro gestione a coloro, *nell'interesse dei quali vennero eletti?*

Resta a dir due parole delle altre due proposizioni.

I poteri nuovi dati al Consiglio d'Amministrazione sono determinati dal Concordato e dalla Convenzione 7 marzo; e già abbiamo visto nelle risposte al secondo e terzo quesito, che tali poteri non potrebbero essere accresciuti per disposizione governativa. Ora fra essi non ne vediamo alcuno che ponga il Consiglio al di sopra dell'Assemblea generale all'infuori di quello scritto nel comma C dell'art. 1º, nel quale si dà al Presidente del Consiglio o a due Consiglieri di nomina governativa il diritto di chiedere, che le deliberazioni dell'Assemblea generale, prima di essere messe ad esecuzione, vengano sottomesse al Ministero delle Finanze, il quale, sentito il Consiglio di Stato, approverà o respingerà le medesime. È un diritto di *veto* dato, non al Consiglio d'Amministrazione, ma al Ministero, che non può usarne, se non sentito prima il Consiglio di Stato. Quanto al Consiglio d'Amministrazione nessun potere gli fu dato sull'Assemblea generale, alla quale in vece è sottoposto intieramente secondo l'originario statuto della Società. Non è dunque vero che il Consiglio d'Amministrazione possa mai stare al di sopra dell'Assemblea generale.

Nemmeno è vero che gli Azionisti non abbiano veste per contraddire alle decisioni del Governo. Ripetiamolo. Il Governo non ha che un diritto di *veto*. Egli per conseguenza può col suo *veto* impedire l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; ma non può in altro senso imporre le sue decisioni agli Azionisti; i quali hanno senza dubbio il diritto di rifiutare gli ordini e i provvedimenti che il Governo pretendesse dare all'infuori dei poteri conferitigli dalla Convenzione 7 marzo. Il *veto* è semplicemente *negativo*, e non dà al Governo la facoltà d'imporre la sua volontà all'Assemblea con ordini positivi, e di dar provvedimenti ch'essa non avesse votati e non volesse accettare.

Concludiamo in risposta al quarto quesito, che i poteri del Governo dirimpetto alla Società, sia negli atti d'amministrazione sia nell'Assemblea, sono limitati a ciò che venne pattuito nella Convenzione 7 marzo.

QUINTO QUESITO.

Se il R.° Decreto 5 settembre 1869, emanato d'urgenza durante la proroga della Sessione parlamentare, dovesse o potesse, in attesa della legge, ottenere per parte del Governo ne' suoi rapporti colla Società piena e completa esecuzione, stata concessa nella parte che concerne il pagamento degli interessi e dell'ammortamento, e ricusato invece in ciò che riflette i nuovi titoli da emettersi in surrogazione delle obbligazioni settennali estinte, ed in pagamento del debito galleggiante.

RISPOSTA.

Già abbiamo sopra notato, che nell'articolo finale della convenzione 7 marzo si riservò l'approvazione per legge della medesima.

Il patto finale del Concordato 30 novembre ci fa conoscere che questa approvazione fu creduta necessaria per tre motivi, cioè: a) per la ricostituzione della Società; b) per la emissione delle nuove obbligazioni in cui doveva convertirsi il debito flottante; c) pei fondi occorrenti alle anticipazioni in danaro che dovevano farsi dal Governo.

Il primo di questi motivi, già lo dicemmo, è erroneo. Non è ufficio del potere legislativo costituire o ricostituire società private. La Compagnia dei Canali Cavour non ripete punto la sua esistenza dalla legge 25 agosto 1862, che non fece se non approvare la concessione dei canali ai promotori della Società, 9 maggio stesso anno, ma dall'atto del notaio Turvano, 1° settembre detto anno, col quale la Società fu costituita, e dal Decreto 14 stesso mese che lo approvò. L'art 46 del Codice di comm. Alb. conforme all'art. 156 del Codice di commercio italiano, attribuisce al solo potere esecutivo l'autorizzazione delle società anonime.

Eguualmente non vi era alcun bisogno dell'approvazione per legge riguardo ai fondi occorrenti per le anticipazioni, perchè la convenzione 7 marzo non accresceva punto gli oneri delle finanze, i quali restavano sempre nei limiti già autorizzati dalla legge 25 agosto 1862, e il modo di adempiere questi oneri e le epoche dei pagamenti rientravano nelle facoltà regolamentari del potere esecutivo, o erano una questione di bilancio generale che non esigea una legge speciale.

Il dubbio si poteva proporre solamente per la emissione delle

nuove obbligazioni, non già perchè la Società potesse essere soggetta alla limitazione dell'art. 135 del Codice di commercio italiano, due volte inapplicabile, sia perchè si tratta di Società anteriormente costituita, sia perchè l'art. 20 della Convenzione 9 maggio 1862 approvata colla legge 25 agosto successivo concedeva alla Compagnia facoltà maggiori; ma perchè questo stesso articolo 20, stabilendo il montare delle obbligazioni a soli cinquantacinque milioni, poteva credersi che la limitazione imposta dalla legge 25 agosto 1862 non potesse essere tolta se non in virtù di un'altra legge.

Ma è mia opinione che l'aver il legislatore approvata la Convenzione del 9 maggio 1862 non porti punto alla conseguenza che la Società non potesse, se non per legge, aumentare la quantità delle sue obbligazioni. L'approvazione di detta Convenzione per legge non fu necessaria, se non perchè essa importava ad un tempo alienazione di beni demaniali ed onere alle finanze dello Stato. Per conseguenza in tutte quelle parti per le quali non era richiesto il consenso del potere legislativo (qual'è appunto l'emissione d'obbligazioni di una Società privata) la Società rimaneva libera della sua azione, salva solo l'osservanza della legge comune. Ora, poichè secondo il Codice Albertino non era imposto alcun limite alla emissione delle sue obbligazioni, non vi era bisogno di legge, e bastava l'autorizzazione del Governo ad accrescerne la quantità.

Per conseguenza io penso che la Convenzione 7 marzo 1869 non avesse alcun bisogno dell'approvazione legislativa.

Certamente l'articolo finale di questa Convenzione, una volta sottoscritto, rendeva necessaria la presentazione di un progetto di legge al Parlamento, perchè altrimenti il Governo avrebbe potuto dire di non essere definitivamente obbligato. Ma il Parlamento potrebbe a sua volta dichiarare con un ordine del giorno, che la cosa non è di sua competenza.

Comunque sia, il Ministero aveva dato affidamento (come appare dal patto finale del Concordato 30 novembre) di presentare *al primo riaprirsi della Sessione parlamentare* il detto progetto di legge. E lo presentò di fatto. E sarebbe stato votato se egli non avesse, con una proroga inconsueta, troncato il corso dei lavori parlamentari. Il ritardo della legge provenne perciò dal fatto del Governo: e dipendeva da questo fatto se la Società non poteva dar esecuzione al suo Concordato.

Bisognava perciò che egli vi ponesse rimedio: comprese infatti il suo obbligo, e col Decreto 5 settembre approvò in via d'urgenza la Convenzione.

Non si vede, dopo ciò, ragione perchè egli, eseguendo la Convenzione quanto agli interessi ed all'ammortamento, non abbia creduto eseguirla anche per l'emissione dei nuovi titoli al portatore, per i quali vi era la medesima urgenza.

In conclusione diremo in risposta al quinto quesito: 1.° Che a nostro credere la Convenzione 7 marzo, poteva dal Governo stipularsi ed eseguirsi senza bisogno dell'approvazione legislativa; 2.° Che ad ogni modo avendo egli riconosciuta l'urgenza col Decreto 5 settembre, avrebbe dovuto eseguirla anche per la emissione dei nuovi titoli, come la esegui per il resto.

SESTO QUESITO.

In definitiva, se le modificazioni che per legge venissero fatte alla Convenzione possano obbligare gli Azionisti ad accettarle: ed in caso di non obbligo, e conseguentemente di rifiuto, quale sarebbe la condizione della Società verso il Governo e verso i creditori?

Che cosa sarebbe in una parola del Concordato?

RISPOSTA.


La risposta a quest'ultimo quesito emerge da quanto già abbiamo detto sugli altri.

Il Potere Legislativo può dare o rifiutare il suo consenso; può darlo condizionato o incondizionato. Ma se egli non approva puramente e semplicemente la Convenzione, se egli impone nuovi patti o condizioni, nè gli Azionisti nè i creditori sono obbligati ad accettarli.

E tale è il mio parere.

Genova, 22 maggio 1870.

F. CESARE CABELLA. AVV.



TORINO — TIP. SCOLASTICA DI A. VECCO E C., Via Cavour, 15 — 1870.

Handwritten signature or initials

POLITECN

P

6

C

Bibliot
di A
"Robe